




# TUTELA LEGALE



## **TUTELA LEGALE SpA**

Contratto di assicurazione  
di tutela legale

**ASSOCIAZIONE A.I.A.S.**



Il contratto è redatto secondo le linee guida del Tavolo tecnico Ania – Associazioni consumatori – Associazioni intermediari per contratti semplici e chiari.

Il presente Set informativo, contenente il DIP Danni, il DIP aggiuntivo Danni e le condizioni di assicurazione comprensive del glossario, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

---

# Assicurazione di Tutela Legale

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

**Compagnia: Tutela Legale Spa**

iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00169



**Prodotto: ASSOCIAZIONE A.I.A.S.**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

ASSOCIAZIONE A.I.A.S. è un contratto di assicurazione di tutela legale che offre assistenza e rimborso delle spese legali, peritali e processuali per la difesa degli interessi e dei diritti dell'Associazione assicurata e delle persone che ne fanno parte.



### Che cosa è assicurato?

L'assicurazione di tutela legale offre:

- ✓ Assistenza per la risoluzione amichevole delle controversie
- ✓ Rimborso delle spese legali, peritali e processuali sostenute dagli assicurati in sede stragiudiziale e giudiziale

La polizza opera in ambito penale e garantisce assistenza e rimborso delle spese sostenute dagli assicurati per difendersi dall'accusa di aver commesso un reato.

Al fine di ottenere il risarcimento di danni subiti ovvero per difendersi da richieste di risarcimento avanzate da terzi, dietro pagamento di un premio aggiuntivo e nei limiti stabiliti in polizza, è possibile estendere la copertura assicurativa in ambito civile alle vertenze:

- derivanti da fatto illecito (responsabilità extracontrattuale)

La somma massima a disposizione per ogni vertenza (massimale per sinistro) è di € 20.000.



### Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non opera per vertenze:

- \* derivanti da fatto doloso degli assicurati
- \* derivanti da ricorsi o opposizioni contro sanzioni amministrative
- \* conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive
- \* in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, proprietà industriale e di concorrenza sleale
- \* in materia di diritto di famiglia e delle successioni
- \* derivanti da fatti, atti, controversie o procedimenti non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni attribuite e/o dichiarate
- \* derivanti da fatti originati dalla proprietà o dall'uso di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile, natanti o imbarcazioni munite di motore
- \* connesse a comportamenti antisindacali e in materia di licenziamenti collettivi
- \* contrattuali o di recupero crediti
- \* contro la Società



### Ci sono limiti di copertura?

La copertura è esclusa e nessun indennizzo è dovuto agli assicurati per le controversie:

- ! aventi un valore in lite inferiore ad € 350,00
- ! contro Tutela Legale Spa

Il limite massimo di rimborso delle spese dovute all'avvocato domiciliatario è pari ad € 2.000 per sinistro.

La polizza non copre il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.



### Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie prestate con la presente assicurazione operano per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Italia.



### Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di pagare il premio dovuto alla Compagnia;
- Devi pagare le rate di premio successive alla prima;
- Devi comunicare, nel corso del contratto, ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato.

In caso di sinistro, sei tenuto:

- ad avvisare tempestivamente e per iscritto l'intermediario cui è assegnata la polizza oppure direttamente la Compagnia;
- a far pervenire alla Compagnia, anche successivamente alla denuncia, ogni notizia e copia di ogni documento utile alla sua trattazione.



### Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato alla sottoscrizione del contratto di assicurazione.

Il pagamento è annuale e può essere corrisposto anche con frazionamento in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali, con maggiorazione del premio rispettivamente del 4%, 5% e 6%. In ogni caso, l'importo è dovuto per intero anche se frazionato. Il premio può essere pagato all'intermediario cui è assegnata la polizza oppure direttamente alla Compagnia con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente (in contanti, solo se il premio è inferiore ad € 750).



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione dura un anno e decorre dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione del contratto di assicurazione o del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione. L'assicurazione scade alla data indicata in polizza e, in mancanza di disdetta, si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.



### Come posso disdire la polizza?

Alla scadenza, puoi disdire la polizza con

- lettera raccomandata a/r alla direzione della Compagnia in Corso di Porta Nuova, 34 – 20121 Milano
- PEC all'indirizzo [direzione@pec.tutelalegalespa484.it](mailto:direzione@pec.tutelalegalespa484.it)

da spedire almeno 30 giorni prima della scadenza.

In corso d'anno, puoi disdire la polizza con la stessa modalità dopo ogni denuncia di sinistro e fino a 60 giorni dopo il pagamento o il rifiuto della copertura formulato per iscritto, con un preavviso di almeno 30 giorni.

# Assicurazione di Tutela Legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
DIP aggiuntivo Danni

**Compagnia: Tutela Legale Spa**

Prodotto: ASSOCIAZIONE A.I.A.S. (ed. 06/2021)  
Il DIP aggiuntivo Danni è aggiornato al 01.06.2021  
Il DIP aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile



**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

## Tutela Legale Spa

Corso di Porta Nuova, 34 - 20121 Milano, tel. +39 02 89600700  
Sito internet: [www.tutelalegale.it](http://www.tutelalegale.it)  
E-mail: [info@tutelalegale.it](mailto:info@tutelalegale.it)  
PEC: [direzione@pec.tutelalegalespa484.it](mailto:direzione@pec.tutelalegalespa484.it)

L'Impresa è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 17 "tutela legale" (Provvedimento ISVAP n. 2656 del 1° dicembre 2008) e nel ramo 16 "perdite pecuniarie di vario genere" (Provvedimento ISVAP n. 2975 del 30 aprile 2012), iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00169.

## Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

In base all'ultimo bilancio di esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, il patrimonio netto di Tutela Legale Spa è pari a € 6,719 milioni di cui € 2,500 milioni di capitale sociale e € 4,219 milioni di riserve patrimoniali e di utili riportati.

Il valore dell'indice di solvibilità SCR è 185,7%, il valore dell'indice di solvibilità MCR è 203,1%. Tali indicatori rappresentano il rapporto tra gli elementi patrimoniali della Società e i requisiti di solvibilità richiesti dalla normativa.

I dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2020). Il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a € 2.971.707, il requisito patrimoniale minimo e dei fondi propri ammissibili alla loro copertura MCR (requisito minimo) è pari a € 2.500.000; il valore dei fondi propri ammissibili alla copertura del MCR è pari a € 5.517.341.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (SFCR) di Tutela Legale Spa è riportata al seguente indirizzo: [www.tutelalegale.it/i/nostri-numeri/Relazione SFCR al 31.12.2020](http://www.tutelalegale.it/i/nostri-numeri/Relazione-SFCR-al-31.12.2020).

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

### PENALE

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle del DIP Danni.

La copertura prevede un massimale di € 20.000 per sinistro. Il massimale prescelto e il relativo premio sono indicati in polizza.

### CIVILE EXTRA CONTRATTUALE

Questa garanzia opera in ambito civile per vertenze originate da un fatto illecito (responsabilità extracontrattuale). E consente agli assicurati di difendersi da richieste di risarcimento avanzate da terzi nei loro confronti.

### RETROATTIVITÀ PENALE

Questa garanzia opera in ambito penale per estendere retroattivamente fino a 1 anno la copertura della difesa penale colposa a condizione che l'Assicurato non sia a conoscenza dei fatti che danno origine alla contestazione del reato al momento della stipula del contratto e che il sinistro inizi durante il periodo di validità dello stesso.

### Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.



## Che cosa NON è assicurato?

### DIFESA PENALE

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle del DIP Danni.

### CIVILE EXTRA CONTRATTUALE

La garanzia non opera per vertenze

- derivanti dalla proprietà e/o dall'uso di veicoli

- di origine contrattuale.



## Ci sono limiti di copertura?

### DIFESA PENALE

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle del DIP Danni.

### CIVILE EXTRACONTRATTUALE

Nel caso di difesa contro richieste di risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli assicurati, la garanzia opera solo in presenza di una polizza di Responsabilità Civile regolarmente operante in primo rischio, e, nel caso in cui l'Assicuratore non intervenga a difesa del comune assicurato, la polizza rimborsa le spese sostenute per la sola costituzione in giudizio.



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<b>Denuncia di sinistro</b> La denuncia del sinistro va fatta tempestivamente (non appena il sinistro si sia verificato o nel momento in cui l'assicurato ne sia venuto a conoscenza) all'intermediario cui è assegnata la polizza o alla Compagnia. La denuncia deve essere integrata da ogni elemento e documento utili alla gestione del sinistro. Anche successivamente alla denuncia, l'assicurato deve far pervenire alla Compagnia ogni atto o documento pervenutogli o richiesto dalla Compagnia stessa per un'utile gestione del sinistro.
	<b>Assistenza diretta / in convenzione</b> Non è prevista nessuna prestazione diretta o in convenzione fornita da altri soggetti.
	<b>Gestione da parte di altre Imprese</b> Non è previsto l'intervento di altre Imprese nella trattazione dei sinistri.
	<b>Prescrizione</b> I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	L'assicurato ha il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte, reticenti o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita parziale o totale del diritto alle prestazioni, l'annullamento del contratto o il recesso da parte della Compagnia.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	La Compagnia si impegna a pagare l'indennizzo all'assicurato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione completa necessaria per la liquidazione del sinistro.



## Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	Il premio può essere pagato all'intermediario cui è assegnata la polizza oppure direttamente alla Compagnia (anche attraverso la <i>Home Insurance</i> , nell'area dedicata del sito web) con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente. L'importo del premio comprende le imposte previste dalla legge. Se scelta l'opzione "indicizzazione", ad ogni scadenza annuale il premio e i massimali sono adeguati in base all'evoluzione dell'" <i>Indice prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati</i> ", pubblicato dall'ISTAT.
<b>Rimborso</b>	In caso di recesso per sinistro, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Compagnia rimborsa all'assicurato la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	L'assicurazione dura un anno e, in mancanza di disdetta, si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente. Per le controversie contrattuali e per le vertenze relative a proprietà e diritti reali, la garanzia inizia a decorrere dopo 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza.
<b>Sospensione</b>	Non è prevista la possibilità di sospendere la garanzia in corso di contratto.

## Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Il contratto non prevede il diritto del Contraente di recedere entro un determinato termine dalla stipulazione.
<b>Risoluzione</b>	Non sono previste cause di risoluzione.

## A chi è rivolto questo prodotto?

Persone giuridiche che abbiano interesse a tutelare la propria attività e/o il proprio personale dal rischio di controversie legali inerenti all'esercizio dell'attività associativa.

## Quali costi devo sostenere?

Per la distribuzione di questo prodotto, la Compagnia riconosce agli intermediari una provvigione media pari al 29,2% del premio imponibile pagato dal Contraente.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Tutela Legale Spa Funzione Reclami Corso di Porta Nuova, 34 - 20121 MILANO Fax +39 02 89600719 E-mail: <a href="mailto:reclami@tutelalegale.it">reclami@tutelalegale.it</a></p> <p>I reclami sono trattati dalla funzione aziendale sopra indicata. Il riscontro deve essere fornito entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo. Tale termine può essere sospeso per un tempo massimo di 15 (quindici) giorni per le necessarie integrazioni istruttorie se il reclamo si riferisce a comportamenti degli Agenti, o loro dipendenti o collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli altri intermediari (Banche e Broker) e loro dipendenti o collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario che provvederà a gestirli. Sarà cura della Compagnia trasmetterli all'intermediario interessato (dandone contestuale notizia al reclamante) qualora pervengano direttamente alla Compagnia.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>. Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>.</p>

## PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

<b>Mediazione</b>	<p>Per le controversie in materia assicurativa la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile su sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98), con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato a Tutela Legale Spa.</p>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p>In caso di disaccordo tra assicurato e Compagnia in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione di un sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo tra le Parti, ad un arbitro designato dalle Parti stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro decide secondo equità. L'assicurato e la Compagnia contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.</p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

## INDICE

OGGETTO DEL CONTRATTO .....	3
<i>Art. 1 Qual è lo scopo del contratto .....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 Come si realizza lo scopo del contratto.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 Quali spese vengono rimborsate .....</i>	<i>3</i>
SOGGETTI E CASI ASSICURATI.....	3
<i>Art. 4 Chi è Assicurato.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 5 In quali casi è previsto il rimborso .....</i>	<i>3</i>
ESCLUSIONI E LIMITI.....	4
<i>Art. 6 Massimali.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 7 Quando e in quali casi non opera il contratto .....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 8 Quando un sinistro è in garanzia .....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 9 Dove vale l'assicurazione .....</i>	<i>5</i>
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO.....	5
<i>Art. 10 Denuncia del sinistro .....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 11 Gestione stragiudiziale del sinistro.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 12 Gestione giudiziale del sinistro e incarico del legale .....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 13 Incarico ad altri professionisti.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 14 Rimborso delle spese .....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 15 Revoca e rinuncia del legale .....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 16 Disaccordo tra Assicurato e Società .....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 17 Termine del rimborso .....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 18 Quando un sinistro deve essere considerato unico.....</i>	<i>6</i>
NORME GENERALI CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO.....	6
<i>Art. 19 Pagamento dell'assicurazione .....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 20 Regolazione del premio .....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 21 Altre assicurazioni.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 22 Rinnovo tacito.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 23 Recesso.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 24 Risoluzione anticipata .....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 25 Prescrizione .....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 26 Indicizzazione ISTAT .....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 27 Oneri fiscali.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 28 Modifiche dell'assicurazione .....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 29 Rinvio alle norme di legge.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 30 Clausola Broker .....</i>	<i>7</i>



## GLOSSARIO

**ARBITRATO:** procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono esperire per definire una controversia.

**ASSICURATO:** soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**ASSICURAZIONE:** contratto di assicurazione.

**CARENZA:** periodo in cui la Polizza non produce effetti. Tale periodo intercorre tra il momento della stipulazione del contratto di assicurazione, o dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento se successivo alla stipula, e quello a partire dal quale la garanzia diviene concretamente efficace.

**CONTRAENTE:** soggetto che stipula l'assicurazione.

**CONTRIBUTO UNIFICATO:** somma che deve pagare all'Erario la parte che vuole avviare un giudizio. Il legislatore stabilisce i casi di esonero e l'importo che varia in relazione al valore della causa ed all'organo competente a giudicare.

**CONTROPARTE:** la parte avversaria in una controversia.

**CONTROVERSIA CONTRATTUALE:** controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.

**DISDETTA:** atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo.

**INDENNIZZO:** somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**LEGALE DOMICILIATARIO:** legale indicato dall'avvocato incaricato della gestione della pratica per lo svolgimento delle attività di cancelleria e sostituzione di udienza.

**MASSIMALE:** massimo esborso fino al quale la Società è impegnata a prestare la garanzia.

**PARTI:** il Contraente e la Società.

**POLIZZA:** documento che prova l'assicurazione.

**PREMIO:** somma dovuta dal Contraente alla Società.

**REATO:** comportamento antiggiuridico che dà luogo a violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni in base alla pena per essi prevista dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "reato colposo" e "reato doloso"). Per le contravvenzioni, la legge prevede che l'autore ne risponda indipendentemente dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa.

**REATO COLPOSO:** è colposo o contro l'intenzione il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'Autorità Giudiziaria.

**REATO CONTINUATO:** istituto giuridico del diritto penale che si configura quando un medesimo soggetto, con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

**REATO DOLOSO:** è doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Sono dolosi tutti i delitti tranne quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

**RECESSO:** manifestazione di volontà con cui una delle Parti di un contratto ne produce la cessazione.

**REGOLAZIONE PREMIO:** forma di conguaglio prevista da un'apposita clausola contrattuale, applicabile quando il premio non è calcolabile a priori perché posto in relazione ad elementi variabili (soggetti, veicoli assicurati, fatturato etc.). Il premio viene regolato ogni anno in base alla variazione di tali elementi.

**RISCHI NOMINATI:** i rischi assunti da parte dell'assicuratore, che di conseguenza non è obbligato per eventi ad essi non ascrivibili.

**SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO:** decisione del giudice non più impugnabile, per intervenuta scadenza dei termini, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Sugli stessi fatti oggetto della sentenza passata in giudicato nessun giudice può nuovamente pronunciarsi.

**SINISTRO:** evento per il quale è prestata l'assicurazione, consistente nella controversia giudiziale o stragiudiziale, o nel procedimento penale che coinvolga l'Assicurato.

**SPESE DI GIUSTIZIA:** sono i compensi e le indennità spettanti a soggetti terzi rispetto al procedimento (nel processo penale sono terze tutte le persone diverse dalle Parti e dal giudice quali, ad esempio, i consulenti tecnici e i testimoni) liquidate direttamente dal giudice.

**STRAGIUDIZIALE:** tutto ciò che è diverso dal giudizio, accordi e procedure che avvengono tra le Parti fuori dal tribunale.

**SOCIETÀ:** l'impresa assicuratrice Tutela Legale Spa o Tutela Legale.

**SPESE DI SOCCOMBENZA:** spese dovute da chi perde una causa civile alla parte vittoriosa. Il giudice decide con sentenza se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti.

**TRANSAZIONE:** accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe insorgere.

**VALORE IN LITE:** determinazione del valore della controversia.

Secondo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dalla normativa dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), sono evidenziati "in grassetto" i testi del contratto che prevedono oneri e obblighi a carico dell'Assicurato e/o del Contraente, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze o rivalse. In *corsivo* sono indicati termini o espressioni il cui significato è definito nel glossario.



## OGGETTO DEL CONTRATTO

### Art. 1 Qual è lo scopo del contratto

Tutela Legale protegge i diritti degli assicurati che si trovino coinvolti in una controversia legale, garantendo loro assistenza e rimborso delle spese sostenute fino all'importo del *massimale* indicato in *Polizza*, nei casi e secondo le condizioni indicate nel presente contratto.

### Art. 2 Come si realizza lo scopo del contratto

Tutela Legale interviene a difesa dei diritti degli assicurati nella fase stragiudiziale e si impegna ad ottenere una risoluzione amichevole della controversia evitando il ricorso al giudice. La copertura assicurativa opera anche nella fase giudiziale, che può seguire quella stragiudiziale, garantendo agli assicurati il rimborso delle spese indicate nel successivo Art. 3 ("Quali spese vengono rimborsate").

### Art. 3 Quali spese vengono rimborsate

Sono oggetto di rimborso:

1. le spese legali relative all'attività svolta dall'avvocato in favore dell'*Assicurato*, comprese quelle del *legale domiciliatario* e quelle dovute alla *controparte* in caso di soccombenza o di *transazione*;
2. le spese processuali, vale a dire il *contributo unificato*, la registrazione di atti giudiziari, e le *spese di giustizia* nel processo penale;
3. le spese peritali e investigative riferite all'attività svolta da consulenti o periti nominati dall'*Assicurato* o dal giudice;
4. le spese relative a procedure alternative di risoluzione delle controversie (negoziazione assistita obbligatoria, mediazione civile, *arbitrato*).

I limiti, le condizioni e le modalità per ottenere il rimborso di queste spese sono indicati nelle sezioni "Soggetti e casi assicurati", "Cosa fare in caso di *sinistro*" ed "Esclusioni e limitazioni".



## SOGGETTI E CASI ASSICURATI

### Art. 4 Chi è Assicurato

Ai sensi del presente contratto sono considerati *Assicurati*:

- gli associati all'AIAS (persone fisiche o persone giuridiche) per i fatti inerenti allo svolgimento della loro attività professionale.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la presente *polizza*, l'assicurazione non opera.

### Art. 5 In quali casi è previsto il rimborso

Il presente contratto è a *rischi nominati* e opera, nell'ambito dell'attività dell'impresa, a tutela degli Assicurati per violazioni di legge o per lesioni di diritti, solo per eventi riferibili ai casi di seguito indicati:

- 1 la difesa in sede penale nei procedimenti per *reati colposi* a seguito di fatti o atti direttamente connessi all'espletamento dell'incarico professionale;
- 2 la difesa in sede penale nei procedimenti per *reati dolosi*, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'*Assicurato* di denunciare il *sinistro* nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell'Art. 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di *reato da doloso a colposo*. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del *reato* per qualsiasi causa;
- 3 la difesa dell'*Assicurato* in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. Tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il *sinistro* sia oggetto di copertura da parte di una *polizza* di Responsabilità Civile in primo rischio regolarmente operante, ed interviene dopo l'esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui, in presenza di un *sinistro* coperto dalla *polizza* di Responsabilità Civile, l'impresa assicuratrice non assista con un proprio legale l'*Assicurato* nella costituzione in giudizio, la *Società* presta assistenza *stragiudiziale* finalizzata all'attivazione della garanzia di Responsabilità Civile, garantendo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell'impresa assicuratrice. Per queste ultime spese, l'*Assicurato* cederà alla *Società* il diritto di agire in rivalsa nei confronti della suddetta impresa. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo comma del presente punto). L'*Assicurato* è tenuto a produrre la documentazione relativa alla *polizza* ed al *sinistro* di Responsabilità Civile in primo rischio;

Qualora per le garanzie prestate nel presente contratto siano obbligati altri soggetti a norma di legge o di contratto la presente *Polizza* non opera.

#### **RETROATTIVITÀ PENALE**

Nell'ambito della difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi, il rimborso degli oneri previsti all'Art. 3 ("Quali spese vengono rimborsate") è prestato a tutela dei diritti dell'*Assicurato* anche nel caso in cui i reati contestati all'*Assicurato* si collochino temporalmente fino a 1 anno precedente alla stipula della presente *Polizza*, a condizione che l'*Assicurato* non sia a conoscenza dei fatti che danno origine a tali contestazioni al momento della stipula del contratto e che il *sinistro* inizi durante il periodo di validità dello stesso.



## **ESCLUSIONI E LIMITI**

#### **Art. 6 Massimali**

In relazione ad ogni *sinistro*, è previsto il rimborso delle spese indicate all'Art. 3 ("Quali spese vengono rimborsate"), fino all'importo del *massimale* indicato in *Polizza*, dedotte eventuali franchigie.

Le spese del *legale domiciliatario* sono rimborsate, nei limiti del *massimale* per *sinistro*, solo per l'attività svolta in fase giudiziale e fino ad un importo massimo di € 2.000,00 (duemila).

#### **Art. 7 Quando e in quali casi non opera il contratto**

L'*assicurazione* non è prestata per le controversie:

- derivanti da fatto doloso dell'*Assicurato*
- conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- in materia di diritto tributario, fiscale, amministrativo (fatto salvo quanto previsto al precedente Art. 5 "In quali casi è previsto il rimborso");
- derivanti da contratti di agenzia con o senza mandato di esclusiva;
- derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa;
- derivanti dalla proprietà e dall'uso di veicoli a motori soggetti all'assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile, o di natanti o imbarcazioni muniti di motore;
- in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, proprietà industriale;
- in materia di concorrenza sleale;
- aventi ad oggetto comportamenti antisindacali (come previsto dall'Art. 28 della Legge 300/1970) licenziamenti collettivi;
- derivanti da licenziamento o provvedimenti disciplinari adottati dal *Contraente* a causa di riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro;
- aventi ad oggetto rapporti tra soci e tra soci ed amministratori;
- derivanti da contratti o contratti preliminari di compravendita o da qualsiasi altro modo di acquisto di beni immobili, nonché dall'edificazione di nuovi immobili;
- riguardanti azioni di sfratto;
- derivanti da contratti di investimento in titoli negoziati in mercati non regolamentati, in titoli derivati di tutti i generi e tipologie, in Fondi Hedge e, in generale, in tutte le altre forme di investimento in titoli di finanza derivata o strutturata;
- derivanti da fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- derivanti da affitto d'azienda (o ramo) o contratti di leasing immobiliare;
- relative agli immobili non identificati in *Polizza*;
- derivanti da fatti originati dalla proprietà o dall'uso di aeromobili;
- aventi valore in lite inferiore a € 350,00 (trecentocinquanta);
- contro Tutela Legale Spa.

Si precisa inoltre che:

- è previsto il rimborso delle spese relative all'intervento di un solo legale e di un solo perito o consulente per grado di giudizio;
- si esclude il rimborso di spese riferite ad attività svolte da legali o altri professionisti (periti o consulenti di parte) che siano stati incaricati dagli assicurati senza il preventivo benestare della *Società*;
- in caso di controversie fra più persone assicurate con la presente *Polizza*, l'*assicurazione* non opera;
- in caso di controversie contrattuali, la garanzia non opera per sinistri originati da contratti che siano stati già risolti, rescissi o disdettati al momento della stipulazione della presente *Polizza* o la cui rescissione, risoluzione o disdetta sia già stata chiesta da uno dei contraenti.

#### **Art. 8 Quando un sinistro è in garanzia**

Il presente contratto opera per *sinistri* che iniziano durante il periodo di validità della *Polizza* e sono conseguenti a fatti (violazioni di legge o lesioni di diritti anche solo presunte o contestate) verificatisi durante il periodo di validità della *Polizza* stessa. Il rimborso degli oneri previsti all'Art. 3 ("Quali spese vengono rimborsate") è prestato a tutela dei diritti dell'*Assicurato* anche nel caso in cui i reati contestati all'*Assicurato* si collochino temporalmente fino a 1 anno precedente alla stipula della presente *Polizza*, a condizione che l'*Assicurato* non sia a conoscenza dei fatti che danno origine a tali contestazioni al momento della stipula del contratto e che il *sinistro* inizi durante il periodo di validità dello stesso.

Se il fatto che origina il *sinistro* si protrae attraverso più violazioni successive, si considera la data in cui è avvenuta la prima violazione.

Per le controversie contrattuali, il presente contratto non opera se l'inadempimento (anche solo presunto o contestato) che le origina si verifica nei primi 90 giorni dalla data di decorrenza della *Polizza*. Tale periodo di *carezza* non si applica nel caso in cui il presente contratto sostituisca, senza soluzione di continuità, analoga copertura prestata da altra Compagnia e solo per le prestazioni previste in entrambi i contratti. In caso di *sinistro*, l'*Assicurato* si obbliga a trasmettere copia delle condizioni di assicurazione e della *polizza* stipulata con il precedente assicuratore.

#### **Art. 9 Dove vale l'assicurazione**

Il presente contratto opera per *sinistri* originati da violazioni di legge o lesioni di diritti (anche solo presunte o contestate) verificatisi in Italia.



## **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**

#### **Art. 10 Denuncia del sinistro**

L'*Assicurato* deve denunciare il *sinistro* all'intermediario cui è assegnata la *Polizza* oppure alla *Società* non appena il *sinistro* si sia verificato o nel momento in cui ne sia venuto a conoscenza. La mancata tempestività della denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni previste dal presente contratto in base a quanto disposto dall'Art. 1915 del Codice Civile.

La denuncia deve essere integrata da ogni elemento utile alla gestione del *sinistro* che sia in possesso dell'*Assicurato*. In particolare, l'*Assicurato* deve trasmettere una relazione dettagliata dei fatti che hanno originato il *sinistro*, copia di tutti i documenti o atti ad esso relativi che siano in suo possesso e ogni notizia utile alla gestione del *sinistro*.

L'*Assicurato* deve altresì trasmettere ogni atto o documento richiesto dalla *Società*, così come ogni ulteriore atto o documento pervenutogli successivamente alla denuncia.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'*Assicurato*, se previsto dalle norme fiscali di bollo e di registro.

#### **Art. 11 Gestione stragiudiziale del sinistro**

Ricevuta la denuncia di *sinistro*, Tutela Legale si impegna, ove possibile, ad effettuare ogni utile tentativo di risoluzione amichevole della controversia.

L'*Assicurato* non può dar corso ad iniziative e ad azioni, incaricare legali o altri professionisti, raggiungere accordi o transazioni, senza aver acquisito il preventivo benestare della *Società*.

#### **Art. 12 Gestione giudiziale del sinistro e incarico del legale**

Se la controversia non è stata risolta amichevolmente nella fase stragiudiziale, l'*Assicurato* ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia cui affidare la trattazione del *sinistro* nella fase giudiziale. La scelta deve essere effettuata tra i legali che esercitano la professione nel distretto della Corte d'Appello ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a norma di legge. Se l'*Assicurato* risiede in un Comune che appartiene ad un altro distretto di Corte d'Appello, può scegliere un legale in questo distretto e, in tal caso, la *Società* rimborserà anche le eventuali spese sostenute per un legale domiciliatario nei limiti quantitativi indicati all'Art. 6 ("Massimali").

La stessa procedura di cui al comma precedente si applica:

- a tutti i casi nei quali possa sussistere un'ipotesi di conflitto di interessi fra la *Società* e l'*Assicurato*;
- ai *sinistri* aventi ad oggetto una controversia che per sua natura escluda la possibilità di una risoluzione amichevole;
- ai procedimenti penali.

Se l'*Assicurato* non intende avvalersi del diritto di libera scelta del legale può chiedere alla *Società* di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. L'*Assicurato* deve conferire in ogni caso il mandato e la procura al legale designato mettendo altresì a disposizione tutta la documentazione e le informazioni necessarie alla trattazione del caso. La *Società* conferma al legale, a norma del presente contratto, l'incarico professionale in tal modo conferito dall'*Assicurato*.

Si esclude il rimborso di spese riferite ad attività svolte da legali che siano stati incaricati dagli assicurati senza il preventivo benestare della *Società*.

Anche nella fase giudiziale, l'*Assicurato* non può dar corso ad iniziative e ad azioni, incaricare legali o altri professionisti, raggiungere accordi o transazioni, senza aver acquisito il preventivo benestare della *Società*.

#### **Art. 13 Incarico ad altri professionisti**

Qualora si renda necessario (anche nella fase stragiudiziale) l'intervento di periti e consulenti di parte a tutela dei diritti degli assicurati, la **Società** deve essere informata e rilasciare il preventivo benestare all'incarico. In questi casi, si applica la normativa di cui all'Art. 12 ("Gestione giudiziale del sinistro e incarico al legale").

#### **Art. 14 Rimborso delle spese**

Le spese sostenute dagli assicurati sono rimborsate dalla **Società** (nei limiti del massimale previsto in **Polizza** e dedotte eventuali franchigie) solo alla conclusione della vertenza, e sempre che non siano state recuperate o non siano recuperabili dalla controparte. Sono in ogni caso oggetto di rimborso solo le spese riconducibili ad attività effettivamente svolte dai professionisti e dettagliate nelle parcelle.

Sono escluse dal rimborso tutte le spese riferite ad accordi che l'**Assicurato** abbia concluso con legali e/o periti o consulenti in merito agli onorari agli stessi dovuti, senza il preventivo consenso della **Società**.

La **Società** rimborsa in ogni caso le spese di un solo legale (fatta eccezione per quelle del legale domiciliatario nei limiti di cui all'Art. 6 ("Massimali")) e di un solo perito/consulente per area di competenza.

#### **Art. 15 Revoca e rinuncia del legale**

Qualora nel corso dello stesso grado di giudizio, l'**Assicurato** decida di revocare l'incarico professionale conferito ad un legale e di dare incarico ad un nuovo legale, potrà ottenere dalla **Società** il rimborso delle spese di uno solo dei due professionisti, indicando per quale dei due legali intenda chiedere alla **Società** il rimborso delle spese sostenute. La normativa sopra indicata non si applica ai casi di rinuncia da parte del legale incaricato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

#### **Art. 16 Disaccordo tra Assicurato e Società**

In caso di disaccordo fra l'**Assicurato** e la **Società** in merito all'interpretazione del contratto e/o alla gestione del *sinistro*, la decisione può essere demandata, **di comune accordo fra le Parti**, ad un arbitro. L'arbitro può essere designato dalle Parti stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro decide secondo equità.

L'**Assicurato** e la **Società** contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.

#### **Art. 17 Termine del rimborso**

Tutela Legale si impegna a pagare l'indennizzo all'**Assicurato** entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa necessaria per la liquidazione del sinistro.

#### **Art. 18 Quando un sinistro deve essere considerato unico**

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- a. le vertenze promosse da o contro una o più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;
- b. le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente **Polizza** dovute al medesimo fatto o che siano oggetto del medesimo procedimento;
- c. le imputazioni penali per reato continuato.

Nelle ipotesi di cui ai punti a) e b), la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportato.



## **NORME GENERALI CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO**

#### **Art. 19 Pagamento dell'assicurazione**

Il **contraente** ha l'obbligo di pagare il **premio** previsto dal presente contratto.

Se il **contraente** non paga il **premio** o la prima rata di **premio** stabilita dal contratto, l'**assicurazione** resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il **contraente** paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il **contraente** non paga i premi successivi, l'**assicurazione** resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

#### **Art. 20 Regolazione del premio**

Il presente contratto non prevede la clausola di **regolazione del premio**.

#### **Art. 21 Altre assicurazioni**

Il **contraente** o l'**Assicurato** devono comunicare per iscritto alla **Società** l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di *sinistro* l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

#### **Art. 22 Rinnovo tacito**

In mancanza di *disdetta* data da una delle *Parti*, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'*assicurazione* di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

I contratti di durata inferiore all'anno non sono soggetti a proroga.

#### **Art. 23 Recesso**

Dopo ogni denuncia di *sinistro* e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal diniego della copertura formulato per iscritto, ciascuna delle *Parti* può recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni. La *Società*, in tal caso, entro 15 giorni dalla data di efficacia del *recesso*, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di *premio* relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Art. 24 Risoluzione anticipata**

Il contratto si risolve di diritto qualora il *contraente* o l'*Assicurato* siano sottoposti a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria/speciale. La garanzia è prestata solo per i sinistri già presi in carico dalla *Società* e fino alla loro definizione.

#### **Art. 25 Prescrizione**

Ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

#### **Art. 26 Indicizzazione ISTAT**

Se il *contraente* ha scelto di indicizzare il *premio* e il *massimale* di *Polizza* sulla base dell'"indice prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" (FOI), pubblicato annualmente dall'ISTAT, si applicano i seguenti criteri:

- a. nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- b. alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato, **il premio e il massimale vengono aumentati o ridotti in proporzione;**
- c. l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il *premio* e il *massimale* subissero una variazione superiore al 50% dell'ultimo aggiornamento effettuato, sarà facoltà delle *Parti* rinunciare alla presente clausola e i suddetti importi rimarranno quelli della scadenza della rata annuale precedente.

#### **Art. 27 Oneri fiscali**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *contraente*.

#### **Art. 28 Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 29 Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.

#### **Art. 30 Clausola Broker**

Il *contraente* affida la gestione ed esecuzione del presente contratto a Mondialbrokers Insurance Services N° B000519340 di iscrizione al RUI, in qualità di Broker assicurativo ai sensi del D. Lgs. 07/09/2005 n.209 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private). Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del *Contraente* dal Broker che tratterà con la *Società*.

Agli effetti tutti della presente *polizza*, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto dell'*Assicurato* alla *Società* si intenderà come fatta dall'*Assicurato* stesso. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'*Assicurato* al Broker si intenderà come fatta alla *Società*, salvo quanto previsto all'Art. 22 ("Rinnovo tacito") per la *disdetta* che deve necessariamente essere esercitata direttamente dal *Contraente*. La *Società* riconosce che il pagamento dei premi sia effettuato tramite il Broker sopra indicato, riconoscendo l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal *Contraente* al Broker, anche ai sensi dell'art.1901 del C.C.



## VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE ED ESIGENZE DEL CONTRAENTE

CONTRAENTE AIAS - Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza

### COSA INTENDE ASSICURARE

La propria persona  Obbligazioni nei confronti di terzi  Assistenza e oneri derivanti da vertenze legali

### LA SUA ESIGENZA ASSICURATIVA DERIVA

Da un obbligo dettato dalla legge  Da un'obbligazione contrattuale  Da una scelta soggettiva

### È INFORMATO DELLA POSSIBILE PRESENZA NEL CONTRATTO ASSICURATIVO DI

Scoperti/Franchigie SI  NO  Esclusioni/Limitazioni SI  NO

### HA IN CORSO ALTRE POLIZZE, ANCHE CON ALTRE COMPAGNIE, CHE COPRANO IL MEDESIMO BISOGNO ASSICURATIVO?

SI  NO



## DICHIARAZIONE DI COERENZA DEL CONTRATTO ALLE RICHIESTE ED ESIGENZE DEL CONTRAENTE

In considerazione delle informazioni fornite dal Contraente ai fini della valutazione della coerenza del contratto ai sensi dell'art. 58 del Regolamento IVASS n. 40 del 02 agosto 2018, l'Intermediario dichiara che il contratto proposto risulta coerente con i bisogni e le esigenze assicurative del Contraente, alla luce delle richieste di quest'ultimo in termini di copertura offerta e di durata contrattuale.